

Questioni pregiudiziali

Se la clausola 4 dell'accordo quadro attuato dalla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, ⁽¹⁾ debba essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, ai fini del calcolo della retribuzione dei vigili del fuoco professionisti assunti a tempo pieno, computa, a titolo di anzianità retributiva, i servizi prestati a tempo parziale in qualità di vigile del fuoco volontario in funzione del volume di lavoro, vale a dire della durata delle prestazioni effettivamente svolte, secondo il principio «pro rata temporis», e non in funzione della durata del periodo nel corso del quale sono state effettuate le prestazioni.

⁽¹⁾ (GU 1998, L 14, pag. 9).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) il 22 giugno 2021 — Zenith Media Communications SRL / Consiliul Concurenței

(Causa C-385/21)

(2021/C 391/12)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Înalta Curte de Casație și Justiție

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Zenith Media Communications SRL

Resistente: Consiliul Concurenței

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 4, paragrafo 3, TUE e l'articolo 101 TFUE debbano essere interpretati nel senso che:

- 1) impongono all'autorità garante della concorrenza dello Stato membro l'obbligo di interpretare la norma nazionale che disciplina la determinazione della sanzione dell'ammenda in conformità con il principio di proporzionalità, nel senso che si deve verificare la circostanza se il fatturato totale, come indicato nel conto profitti e perdite del bilancio contabile relativo all'esercizio finanziario precedente, rifletta fedelmente le operazioni economico-finanziarie, conformemente alla realtà economica;
- 2) alla luce del principio di proporzionalità, ostano alla prassi dell'autorità garante della concorrenza dello Stato membro di imporre un'ammenda in rapporto al fatturato indicato nel conto profitti e perdite del bilancio contabile relativo all'esercizio finanziario precedente, che comprende gli importi rifatturati ai clienti finali relativi ai servizi per i quali è stata esercitata l'attività di intermediazione dell'acquisto di spazio nei media, e non solo le commissioni relative all'attività di intermediazione;
- 3) ostano all'interpretazione di una norma di diritto nazionale nel senso che la responsabilità della corretta registrazione nella contabilità e di presentare fedelmente le operazioni economico-finanziarie, conformemente alla realtà economica, incombe all'impresa sanzionata e che l'autorità garante della concorrenza dello Stato membro è vincolata dal modo in cui l'impresa sanzionata adempie a tale obbligo.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 24 giugno 2021 — TJ / Inspectoratul General pentru Imigrări

(Causa C-392/21)

(2021/C 391/13)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj